



Convegno:
Cantieri temporanei e mobili: Il Dlgs 81/08 le
modifiche introdotte al Titolo IV dal decreto
correttivo

**Gli obblighi dell'impresa affidataria,
formazione e competenze dei soggetti
interessati**

Definizione di impresa affidataria

- **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

Problemi

- In tutti i cantieri esiste un'impresa affidataria ?

NO

Problemi

- Se il committente è anche un impresario qual è l'impresa affidataria ?

**L'impresa titolare del
contratto d'appalto.**

Problemi

- In un cantiere ci possono essere presenti più imprese affidatarie ?

SI

Committente o Responsabile dei lavori

Impresa Affidataria 1

Impresa Affidataria 2

Impresa subaffidataria A

Impresa subaffidataria B

Impresa subaffidataria C

Impresa subaffidataria D

Impresa subaffidataria B1

Impresa subaffidataria C1

Problemi

- Tutte le imprese affidatarie devono avere un datore di lavoro ?

Ritengo di SI

Allegato XVII

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

L'articolo 97 definisce gli "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria".

Articolo 97. Comma 1

- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 97. Comma 1

Gli obblighi, sanzionati anche al Dirigente, sono relativi al controllo sull'esecuzione dei lavori da parte delle imprese subaffidatarie. In particolare:

- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
- Verificare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Articolo 97. Comma 2

- 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità' tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

Articolo 97. Comma 2

- L'articolo 26, pone in capo al datore di lavoro committente sette obblighi:
- 1) La verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati. **Però in questo caso le modalità di verifica sono quelle indicate nell'allegato XVII.**
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. **Però l'obbligo risulta adempiuto attraverso l'accettazione del PSC e la redazione del POS (art. 96, comma 2)**

Articolo 97. Comma 2

- 3) La cooperazione tra i datori di lavoro in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. **Però l'obbligo risulta adempiuto attraverso l'accettazione del PSC e la redazione del POS (art. 96, comma 2).**
- 4) Il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. **Però l'obbligo risulta adempiuto attraverso l'accettazione del PSC e la redazione del POS (art. 96, comma 2).**

Articolo 97. Comma 2

- 5) La redazione del DUVRI. **Però l'obbligo risulta adempiuto attraverso l'accettazione del PSC e la redazione del POS (art. 96, comma 2).**
- 6) la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell' INAIL o dell' IPSEMA (non si applica ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici).
- 7) L'obbligo di indicare nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Articolo 97. Comma 3

- 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Articolo 97. Comma 3

- **L'articolo 95** definisce le **Misure generali di tutela** poste a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e richiama l'obbligo di osservare le **Misure generali di tutela** di cui **all'articolo 15**.
- E' curioso osservare che l'obbligo di osservare le misure generali di tutela non è direttamente sanzionato, ma attraverso l'articolo 97 verrà sanzionato il datore di lavoro dell'impresa affidataria che non coordini gli interventi necessari a garantire il suo rispetto.

Articolo 97. Comma 3

- L'articolo 96 definisce **Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**
- Anche in questo caso si deve osservare che gli obblighi di osservare le misure prescritte dalle lettere dalla a) alla g) non sono direttamente sanzionati, ma attraverso l'articolo 97 verrà sanzionato il datore di lavoro dell'impresa affidataria che non coordini gli interventi necessari a garantire il rispetto di tali obblighi.

Impresa Subaffidataria

Redige il POS e prima dell'inizio dei lavori lo consegna all'Impresa affidataria

Impresa Affidataria

Verifica la congruità del POS dell'impresa subaffidataria rispetto al proprio

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

verifica l'idoneità del POS

I lavori dell'impresa Subaffidataria hanno inizio solo dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione

Articolo 97. Comma 3

CONGRUENZA: Corrispondenza, proporzione fra due cose. (Treccani)


La verifica di CONGRUENZA dei POS dei subaffidatari deve permettere di valutare la **completezza** rispetto ai requisiti minimi, la **corrispondenza** rispetto alle attività affidate, la **coerenza** e l' **adeguatezza** rispetto alle scelte fatte nel proprio POS dall'impresa affidataria.

Ad esempio nel POS del subaffidatario si afferma che:

- le opere provvisorie anticaduta sono predisposte dall'impresa affidataria: corrisponde alla realtà ?
- per la movimentazione dei materiali usa la gru dell'affidatario: il personale ha la formazione e l'addestramento necessari ?
- il livello di esposizione a rumore è pari a 87 dB(A): questo livello è compatibile con quelli delle altre imprese?

Articolo 97. Comma 3 bis

- 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.



Articolo 97. Comma 3 ter

- 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

Adeguata formazione ?

FORMARE: FORNIRE, MEDIANTE UNA APPROPRIATA DISCIPLINA, I REQUISITI NECESSARI AD UNA DATA ATTIVITA'

DEVOTO G., OLI G.C. DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA, 1971

FORMAZIONE

"PREDISPORRE UN PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE TRASMETTERE L'USO DEGLI ATTREZZI DEL MESTIERE, O DI PARTE DI ESSEI, INCIDENDO NELLA SFERA DEL SAPERE, DEL SAPER FARE E DEL SAPER ESSERE"

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs 626/94

Adeguata formazione ?

- La norma parla di formazione e non di esperienza.
- La norma non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti di adeguatezza della formazione richiesta.
- Non vengono definiti i requisiti dei formatori, la durata minima dei corsi e le modalità di verifica.
- Gli argomenti della formazione richiesta non sono direttamente indicati, ma si possono desumere dal momento che la formazione è mirata allo "svolgimento delle attività di cui al presente articolo".

Adeguate formazione ?

- Gli attestati di frequenza a corsi di formazione in materia di sicurezza già effettuati possono dimostrare "l'adeguata formazione ?

- **DIPENDE.**
- **Se il programma del corso di formazione frequentato ha riguardato lo "svolgimento delle attività di cui al presente articolo", la risposta è SI.**
- **Diversamente la risposta è NO**

Adeguate formazione ?

- Ad esempio:

Corso per datori di lavoro (DM 16/1/1997)	NO
Corso per addetti all'emergenza	NO
Corso per coordinatori per la sicurezza	SI
Corso per RSPP modulo B3	SI

Lo SPreSAL dell'ASL TO3...

... propone un corso di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie organizzato in dieci lezioni di 3 ore per un totale di 30 ore più l'esame finale.

The image shows a document from ASL TO3 (Azienda Sanitaria Locale) titled "SPreSAL". It contains a table with columns for "CATEGORIA", "CORSO", "COSTO", and "MODALITÀ". The table lists various courses for different categories of workers and their respective costs and formats.

Il primo corso avrà inizio il 12 gennaio 2010.
Il costo per partecipante è di 300,00 Euro + IVA (numero minimo di partecipanti 12). Sono disponibili le locandine con il modello di iscrizione.



Grazie per l'attenzione

Articolo 15

- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Articolo 95

- 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano **le misure generali di tutela di cui all'articolo 15** e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
 - a) il **mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità**;
 - b) la scelta dell'ubicazione di **posti di lavoro** tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo **vie o zone di spostamento o di circolazione**;
 - c) le **condizioni di movimentazione dei vari materiali**;
 - d) la **manutenzione, il controllo** prima dell'entrata in servizio e il **controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi** al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la **delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito** dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la **cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi**;
 - h) le **interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere**.

Articolo 96

- 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a) **adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII**;
 - b) predispongono **l'accesso e la recinzione del cantiere** con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano **la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento**;
 - d) curano la **protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche** che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e) curano le **condizioni di rimozione dei materiali pericolosi**, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f) curano che lo **stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie** avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26
- 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.